

La presente deliberazione viene affissa il 06 LUG. 2009 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 277 del 30 GIU. 2009

Oggetto: Tar Campania – Ricorso avv. Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilanove il giorno TRENTA del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) Prof. Ing. Aniello Cimitile	- Presidente	_____
2) Avv. Antonio Barbieri	- Vice Presidente	ASSENTE
3) Dr. Aceto Gianluca	- Assessore	_____
4) Ing. Giovanni Vito Bello	- Assessore	_____
5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi	- Assessore	_____
6) Dr. Annachiara Palmieri	- Assessore	_____
7) Dr. Falato Carlo	- Assessore	_____
8) Dr. Nunzio Pacifico	- Assessore	_____
8) Geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Patrizia TARANTO)

Con la partecipazione del Segretario Generale ~~Dot. Claudio Uccelletti~~
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi



LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 18/06/09 l'avv. Carmen Pedicino agiva in giudizio contro questa Amministrazione per l'annullamento previa sospensiva degli atti di nomina del Dirigente del Settore Relazione Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia e, in particolare del decreto presidenziale n. 20 emesso il 30 aprile 2009, con tutti gli atti connessi e conseguenti;

Con determina n. 239/09 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo di nomina di difensore esterno attesa la ivi motivata carenza di organico e carico di contenzioso all'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania da avv. Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 239/09;

ATIBZPT

PROVINCIA DI BENEVENTO
UFFICIO DEL PRESIDENTE

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Affari Legali
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(di Filomena Lazazzera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.239/09 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso notificato il 18/06/09 dinanzi al Tar Campania da avv. Carmen Pedicino c/ Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensiva degli atti di nomina del Dirigente del Settore Relazione Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia e, in particolare del decreto presidenziale n. 20 emesso il 30 aprile 2009, con tutti gli atti connessi e conseguenti;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

Copia
IRA

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAMPANIA – SEZ. NAPOLI**

Ricorso per

L'avv. Carmen Pedicino, nata ad Avellino il 10/5/1963, CF: PDCCMN63E50A509H rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Stefano Sorvino e dall'avv. Domenico Sabia, con i quali elettivamente domicilia in Napoli presso lo studio dell'ing. Cosenza al Corso V. Emanuele 765

Contro

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente p.t., con sede presso la Rocca dei Rettori,

e nei confronti

della dott.ssa Di Donato Irma, residente alla Via Rotili n. 1 in Benevento, in qualità di controinteressata, a seguito di decreto presidenziale di conferimento di incarico dirigenziale a termine del Settore Presidenza ed Affari Generali

per l'annullamento previa sospensiva

degli atti del procedimento di nomina del Dirigente del Settore Relazioni Istituzionali, Presidenza ed Affari generali della Provincia e, in particolare, del decreto presidenziale n. 24 del 30 aprile 2009, pubblicato all'albo pretorio il 4/5/2009 ed, eventualmente, dei presupposti atti di selezione, con particolare riferimento al verbale ed alla relazione conclusiva della Commissione giudicatrice – nella parte limitativa del diritto della ricorrente - e di tutti gli atti preordinati, prodromici, connessi e conseguenti, con declaratoria del diritto della ricorrente al conferimento dell'incarico dirigenziale.

Dati di fatto

La Provincia di Benevento, previa delibera giunta n. 661/2008 di approvazione della nuova struttura organica e n. 709/2008 di indirizzi in

MANDATO
AVV. DOMENICO SABIA
AVV. PROF. STEFANO SORVINO
Vi nominato
curatore
Elettore
AVEZZANO 11/6/09
Carmen Pedicino
Tel. -
S. L.
P. S.

012500

determinato – per la durata di anni due prorogabili – del dirigente del Settore relazioni istituzionali, Presidenza e ad Affari generali.

La nomina di dirigente a tempo determinato è disciplinata dall'art. 105 del Regolamento provinciale sull'ordinamento che prevede una selezione pubblica in cui siano valutati, con merito comparativo, gli elementi di cui all'art. 28, con particolare riferimento alle precedenti esperienze e posizioni dirigenziali.

L'avv. Carmen Pedicino, attualmente Dirigente in scadenza del Settore Avvocatura e Contenzioso della Provincia di Avellino dal gennaio 2007 e già Vice Segretario generale del Settore Affari generali della stessa Provincia per tre anni e mezzo, dotata di un *curriculum* formativo e professionale ricco ed ineccepibile (anche con esperienze di studi e ricerche para-universitarie), concorreva alla selezione ritenendo di possedere pienamente i requisiti richiesti e le esperienze specificamente maturate, a livello dirigenziale per un arco pluriennale, nello stesso settore di concorso.

La "Commissione" (costituita dal Direttore e dal Segretario generale dell'Ente) procedeva al rapido espletamento della selezione, articolata nel solo verbale n. 1 del 24/2/09 e nella relazione conclusiva del 21/4/09 rassegnata al Presidente dell'Ente, individuando – a seguito di un sommario *screening* delle domande pervenute – due candidate utilmente segnalate (nelle persone della ricorrente Pedicino e della dott.ssa Irma Di Donato), indicate su un piano di parità ma con differenti caratteristiche di esperienza.

Il Presidente della Provincia, con decreto presidenziale n. 24 del 30/4/2009, sulla base dei *curricula* dei due candidati segnalati dalla Commissione, conferiva l'incarico dirigenziale alla candidata Di Donato, funzionaria della Università del Sannio, sulla base di scarse ed arbitrarie motivazioni che travisavano i presupposti della stessa selezione, violando i criteri di cui al regolamento, all'avviso e le stesse conclusioni della Commissione, per costruire una illegittima scelta *ad personam*.

L'intero procedimento selettivo, da alcune particolari caratteristiche dell'avviso pubblico alla costituzione irrituale della Commissione giudicatrice, dalla concreta gestione della selezione comparativa sino, soprattutto, al decreto

presidenziale di nomina – ancorché caratterizzato da buoni margini di discrezionalità – appare gravemente inficiato sotto il profilo della violazione di legge e di regolamento e dell'eccesso di potere, nelle sue principali figure sintomatiche, per carenze motivazionali, manifesta irragionevolezza, vizio di istruttoria, contraddittorietà, ecc., facendo largamente trasparire profili di preordinazione particolaristica (divergenti dall'esito oggettivo che la selezione avrebbe dovuto avere).

Pertanto se ne chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, al fine di una conseguente e più corretta rideterminazione, con la declaratoria del diritto della ricorrente alla nomina *de quo* per i seguenti profili in punto di

Diritto

- 1) Vizi dell'avviso di selezione: eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza preordinata – Speciosità di uno dei criteri di valutazione – Irritualità della Commissione - Violazione art. 97 Cost. e principio del giusto procedimento.**

Risalendo nella fase a monte del procedimento, si censura l'avviso di selezione, soprattutto nell'ultima parte, in cui individua – per il profilo dirigenziale del Settore relazioni istituzionali, Presidenza e Affari generali, i settori di “*esperienza specificamente maturata*” indicati in cinque distinti ambiti:

- a) *“Coordinamento e direzione di relazioni istituzionali, manifestazioni, cerimoniale e protocollo per organi monocratici di pubbliche istituzioni;*
- b) *Coordinamento e direzione uffici stampa e comunicazione di pubbliche istituzioni;*
- c) *Attività contrattuale della pubblica amministrazione;*
- d) *Gestione affari organi monocratici e collegiali di pubbliche istituzioni;*
- e) *Coordinamento e direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica”.*

Già in questa fase iniziale, pur tenendo conto della discrezionalità di cui può disporre l'Amministrazione in simili procedure ed accettando la notevole

approssimazione nella formulazione dell'avviso (piuttosto impreciso laddove parla confusamente di requisiti, titoli ed esperienze), non può sfuggire la evidente inconferenza della cervellotica previsione del punto sub e), del tutto debordante rispetto al profilo dirigenziale messo a concorso, soprattutto a causa dell'aggettivo rivelatore "scientifica" (che già appare segnale sintomatico delle intenzioni reali a cui la procedura è risultata preordinata).

Infatti i criteri oggetto di specifica valutazione in una selezione concorsuale, dovrebbero essere aderenti e congruenti rispetto al contenuto ed alle mansioni del profilo professionale posto a concorso, nella fattispecie quello di dirigente amministrativo degli Affari generali, in coerenza con la organizzazione dell'Ente ed anche con contesto più complessivo delle sue competenze funzionali.

Ora se i primi quattro settori di valutazione (**a), b), c) e d)**), come testualmente riportati, appaiono logicamente conferenti e congrui rispetto alle caratteristiche di un dirigente provinciale preposto alle Relazioni istituzionali, Presidenza ed affari generali (coordinamento burocratico, rapporto con gli organi, sovrintendenza amministrativa, cerimoniale, contrattualistica, comunicazione pubblica, ecc.), il "coordinamento e direzione amministrativa di strutture e progetti di ricerca scientifica" appare invece, in modo evidente, eccentrico ed esuberante, sia rispetto alle mansioni di un dirigente amministrativo dell'Area generale, che rispetto agli stessi compiti istituzionali di un'Amministrazione provinciale (come attualmente definiti dal Testo Unico degli enti locali e dalla legislazione di settore).

Vero è che nella riorganizzazione della dotazione organica della Provincia del dicembre 2008, il Settore in oggetto risulta curiosamente articolato nei Servizi "Relazioni presidenziali e ricerca scientifica; Comunicazione; Affari generali", ma valgono comunque le predette considerazioni sulle competenze dell'Ente, prevalenti sul piano della logica generale. Infatti la Provincia è un Ente di amministrazione attiva di area vasta, a competenze generali e soprattutto di programmazione, che tuttavia non annovera istituzionalmente tra i suoi compiti quelli di coordinare e dirigere "strutture e progetti di ricerca", tanto meno

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

“scientifica”, che costituiscono invece attività propria di soggetti universitari, centri ed enti di formazione e ricerca (come Università, CNR, ENEA, FORMEZ, INGVI, ed altri istituti analoghi). L'Amministrazione provinciale può, tutt'al più, concorrere e contribuire – nell'esercizio delle sue funzioni generaliste – all'attivazione ed allo sviluppo di progetti di ricerca, ed eventualmente anche di “ricerca scientifica”, ma ciò in via indiretta e residuale, a supporto dei soggetti a ciò deputati, non rientrando sicuramente tale attività tra i suoi compiti istituzionali primari e tra le sue funzioni specifiche, con un rilievo tale da renderla addirittura parametro di valutazione per la scelta di un dirigente amministrativo.

Pertanto appare arbitrario ed immotivato – o meglio motivato, come vedremo, da finalità ben difformi da quelle oggettive – indicare come riferimento “prioritario di valutazione, rispetto ad altri titoli, l'esperienza maturata in coordinamento ... di strutture e progetti di ricerca scientifica”, per la selezione di un Dirigente, preposto al nucleo centrale dei compiti amministrativi della Provincia, che si sintetizzano nel settore tradizionale delle Relazioni istituzionali (tra organi ed enti), Presidenza ed Affari generali. Tale curioso inserimento di questo inusuale parametro di valutazione (tipico di una struttura universitaria piuttosto che di un ente amministrativo), alla luce degli esiti finali della selezione, appare sintomatico sia di una soggettiva predeterminazione che - sotto il profilo tecnico-giuridico - di un vizio di eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza, destinato a riverberarsi capziosamente sul risultato finale del procedimento selettivo.

Inoltre l'avviso di selezione contiene una previsione già *in nuce* irrituale, come vedremo meglio alla censura sub 2), prevedendo che “la selezione sarà operata da una Commissione costituita dal Segretario generale e del Direttore generale della Provincia e potrà essere integrata da un esperto in materia dei servizi caratterizzanti il Settore”. Tale punto dell'avviso prefigura potenzialmente una Commissione che tale non è, costituita in numero pari e da due soli componenti, con la eventuale integrazione di un esperto, senza la figura del presidente, in contrasto con i principi generali della materia delle selezioni

concorsuali. Siffatta previsione di commissione, se non integrata nella sua attuazione dalla effettiva nomina di un terzo componente esperto, risulta potenzialmente illegittima in violazione della prassi e della giurisprudenza consolidata circa gli organi di selezione.

2) Vizi del procedimento di selezione – Irritualità di composizione della Commissione giudicatrice con numero pari di componenti e senza presidente – Invalidità della istruttoria collegiale.

Si evidenzia in via preliminare che tutto il procedimento selettivo risulta viziato a causa della composizione, palesemente irrituale, della Commissione giudicatrice, in violazione del noto principio “*tres faciunt collegium*”.

Infatti, dal verbale si evince una “Commissione”, che come tale si autodefinisce (n. 1 del 24/2/09), incaricata di effettuare le selezioni per l’assunzione di otto dirigenti a tempo determinato, costituita anomalmente dal Segretario generale (dott. Uccelletti) e dal Direttore generale (dott. Bianco) della Provincia di Benevento, con l’assistenza di Giovanni D’Agostino, responsabile unico del procedimento ed incaricato delle funzioni verbalizzanti. Pertanto la Commissione risulta costituita da due soli componenti, senza un presidente, e da un segretario verbalizzante, come risulta dallo stesso verbale e dalla relazione conclusiva dei lavori del 21/4/09.

Ora la costituzione di siffatta commissione appare del tutto illegittima in quanto contrastante con i principi generali dell’ordinamento giuridico, del diritto amministrativo e, in particolare, del procedimento concorsuale, laddove le Commissioni – che costituiscono organi collegiali tipici, di natura tecnico-consultiva e collegi perfetti – devono essere sempre composte in numero dispari, dall’insieme dei componenti e del presidente (figura sempre necessaria per il regolare funzionamento dell’organo collegiale).

Per unanime insegnamento della giurisprudenza, i collegi amministrativi – nel cui novero vanno considerate le commissioni giudicatrici – devono essere composte da un numero dispari di membri, onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario (*ex multiis Cons. Stato, II, 12/7/1995, n.1772*;

27 9 1989, n. 894) per la formazione del *quorum* strutturale, ai fini del calcolo della maggioranza assoluta dei componenti (*inter alios* *Cosn. Stato*, I, 7 7 1987 n 463; *Cosn. Stato*, II, 18 2 1981, n. 1307).

Nella fattispecie tale indiscutibile criterio risulta violato e la stessa procedura appare anomala ed irrituale e, se anche la nomina di una commissione non fosse risultata giuridicamente necessaria nella fattispecie – potendo la selezione essere eventualmente espletata dagli stessi uffici e definita con determinata dirigenziale – in ogni caso la procedura prescelta risulterebbe irregolare ed illegittima. Infatti non si capisce se la istruttoria sia imputabile collegialmente ad una Commissione irraturalmente costituita, o individualmente al Segretario o al Direttore generale – in una sorta di anomale “diarchia” - o al Responsabile del procedimento che, tuttavia nella fattispecie, risulta nelle mere funzioni di segretario verbalizzante.

Non può pertanto ritenersi valido il lavoro della Commissione giudicatrice nel suo insieme, emergendo *ictu oculi* dai verbali di gara che la stessa ha sempre operato con l'intervento di due soli membri, oltre ad un soggetto con funzioni verbalizzanti, risultando inevitabile la dichiarazione di nullità del procedimento per vizio intrinseco nella composizione dell'organo deliberante.

Né vale la generica previsione dell'avviso relativo alla Commissione che, costituita dal Segretario generale e dal Direttore generale della Provincia, “*potrà essere integrata da un esperto in materia dei servizi caratterizzanti il Settore*”, facoltà che nella fattispecie non è stata esercitata. Nel primo verbale e nella relazione conclusiva si ripete che la Commissione “*non ha inteso avvalersi della facoltà, concessa dall'avviso pubblico, di integrare la Commissione stessa di un esperto in materia dei servizi caratterizzanti il Settore*”, in quanto le operazioni di valutazione possono essere utilmente compiute dai componenti della Commissione, senza aggravare il procedimento con la nomina di un esperto.

La previsione circa la composizione della Commissione risulta viziata, così come è risultato irrituale l'operato della stessa ed inoltre la eventuale nomina di un esperto, che abitualmente viene prevista - al fine di integrare settorialmente

la capacità di valutazione degli organi di gara in determinate discipline di concorso (ad esempio lingue straniere o informatica) – è, in tali casi, sempre aggiuntiva rispetto ai componenti necessari in via ordinaria dello stesso organo, determinati sempre in numero dispari. In ogni caso la nomina integrativa del terzo componente esperto, che forse avrebbe mitigato il vizio genetico di costituzione della Commissione, non è stata effettuata nella fattispecie de quo.

3) Vizi del procedimento di selezione – Difetto di istruttoria – Carenza ed incongruenza di motivazione – Eccesso di potere per incompletezza dei criteri e dei verbali di valutazione – Manifesta ingiustizia.

Violazione dei principi comunitari e costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza – Violazione di legge e regolamento.

E' vero che il Regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Benevento non disciplina in modo puntuale le modalità della selezione dirigenziale, rimessa secondo criteri di massima alla autodeterminazione della apposita Commissione ed è altrettanto vero che tale tipologia selettiva è comunque caratterizzata da una buona sfera di discrezionalità amministrativa. Essa però non deve mai sfociare nell'arbitrio puro e semplice ed è innegabile che l'operato della Commissione è censurabile innanzi alla giurisdizione amministrativa in presenza di valutazioni manifestamente incoerenti, irragionevoli, illogiche o caratterizzate da indebita e palese disparità di trattamento (*inter alios Cons. Stato, Sez. VI, 8/4/2002, n. 1884, ecc.*).

Qualunque tipo di procedura concorsuale o selettiva, o volta all'affidamento di incarichi, ancorché caratterizzata da ampia discrezionalità, deve essere comunque conforme ai canoni costituzionali e comunitari di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, che nella fattispecie risultano ripetutamente violati. La Commissione ha proceduto all'espletamento della selezione in maniera eccessivamente sommaria e stringata – con due sole sedute dedicate all'ammissione ed alla valutazione di una molteplicità di

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

candidati - soprattutto nella carente ed inadeguata prospettazione delle proposte conclusive di cui alla relazione finale, che evidenziano palesi vizi di motivazione e di istruttoria, oltre che manifesta ingiustizia con travisamento dei dati oggettivi e presupposti di fatto.

La Commissione, nella prima seduta del 24/02/2009, si è determinata a procedere per ogni singola selezione dapprima alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati e poi a quella del possesso delle esperienze specifiche, ritenute titolo prioritario. La relazione conclusiva del 21/4/2009 ha indicato una serie di candidati, ammessi a valutazione ma esclusi perché risultati non in possesso dei titoli di esperienza considerati prioritari, ed ha selezionato invece cinque in possesso della suddetta esperienza - valutata sulla base di una allegata tabella riepilogativa - di cui vengono segnalate "utilmente" solo le candidate Pedicino e Di Donato (implicitamente rappresentate in una posizione di parità, pur risultante da una diversa caratterizzazione nei cinque ambiti di esperienza previsti).

E' da sottolineare l'approssimazione dei lavori, in quanto dopo la verifica dei requisiti di ammissione, sarebbe stato opportuno e doveroso definire specificamente la valutazione dei titoli - nei settori di esperienza indicati dall'avviso - organizzandoli per categorie (titoli professionali e di servizio, di anzianità e di esperienza, culturali e scientifici, ecc.) e connotandoli con una più specifica valutazione, possibilmente espressa con valori numerici o comunque adeguatamente motivata e distinta.

E' noto, peraltro, che mentre la valutazione dei *curricula* come tali può ammettere un giudizio della Commissione largamente discrezionale perché fondato su un dato di sintesi, quando invece si parla specificamente di "titoli" essi sono necessariamente soggetti ad una valutazione più analitica, motivata e distinta per categorie (trattandosi di elementi che devono essere puntualmente pesati e comparati).

Tuttavia, oltre questi profili generali di insufficienza istruttoria, appare gravemente carente e parziale la conclusione di carattere falsamente comparativo contenuta nella relazione finale - relativa alle due candidate

meglio segnalate (Pedicino e Di Donato) - che vengono illegittimamente poste sullo stesso piano, non evidenziandosi in istruttoria le profonde differenze *curriculari* e di titoli.

E' da premettere che la dott.ssa Pedicino, iscritta all'Albo degli Avvocati Cassazionisti, oltre ad aver maturato una serie di corpose esperienze culturali, formative e professionali presso vari enti, è da diversi anni dirigente della Provincia di Avellino (ente omologo e di maggiori dimensioni gestionali) e, in particolare, è stata dirigente per tre anni e mezzo dello stesso Settore Affari generali - ricoprendo anche la responsabilità di Vice Segretario generale - con una esperienza dirigenziale che soddisfa in pieno tutti gli elementi richiesti dalla selezione. Viceversa la concorrente dott.ssa Di Donato è un semplice funzionario direttivo, di profilo apprezzabile ma certamente più limitato, con prevalente esperienza amministrativa maturata presso la Università degli Studi del Sannio, senza alcuna qualifica dirigenziale e senza significativo precedente di attività amministrative in ente provinciale (se non come "comandata"), come si evince dai rispettivi *curricula*, facilmente comparabili nella loro strutturale diversità.

E' bene evidente la profonda differenza tra esperienze dirigenziali, peraltro afferenti ad identico ambito, e quelle di funzionario direttivo che corrispondono a diversi livelli professionali non equiparabili e a distinte carriere - con caratteristiche, requisiti e stato giuridico del tutto differenziati in qualunque pubblica amministrazione - che non possono essere assimilati.

Ebbene la Commissione, nella sua relazione conclusiva, pone le due candidate "utilmente segnalate" sullo stesso piano di merito, pretermettendo in modo iniquo le evidenti differenze e sottolineando una ingiusta eguaglianza, con una stringatissima ed omissiva motivazione di solo quattro righe per ciascuna, che è opportuno testualmente riportare:

"La candidata Pedicino Carmen si pone in evidenza soprattutto per la sua esperienza di dirigente presso la Provincia di Avellino, ove attualmente è responsabile del Settore Avvocatura, ma presso la quale ha ricoperto anche

*Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040*

L'incarico di Vice Segretario generale e di Dirigente del Settore Affari generali, e quindi affine a quello di cui alla presente selezione.

La candidata Di Donato Irma, che ha trascorso anche alcuni anni in servizio comandato presso questa Provincia, si pone in evidenza soprattutto per una prolungata attività lavorativa presso istituti universitari, spesa a servizio degli organi collegiali e monocratici, con particolare riferimento alla segreteria ed allo staff del Rettore” (senza evidenziare il livello non dirigenziale del suo stato di servizio).

Appare evidente la forzata arbitrarietà ed ingiusta equiparazione tra due profili professionali strutturalmente diversi, l'uno di qualificazione dirigenziale, l'altro semplicemente direttivo – il primo caratterizzato da esperienze assolutamente identiche o di maggior rilievo rispetto a quelle messe a selezione, il secondo con esperienze rispettabili ma tuttavia di rilievo nettamente inferiore – senza porre in evidenza (come sarebbe stato doveroso) gli esiti scaturenti da una inevitabile comparazione tra *curricula* di diverso spessore, pur nelle caratteristiche di sintesi e di stringatezza ammissibili in una selezione dirigenziale.

E' inoltre da aggiungere che la relazione conclusiva allega una tabella riepilogativa, riferita ai cinque candidati in possesso dei requisiti di accesso, che articola la valutazione relativamente ai cinque ambiti di esperienza previsti dall'avviso (A, B, C, D, E) e contrassegnati da un "SI" o "NO" per ciascun candidato. Ebbene le candidate Pedicino e Di Donato risaltano come le due meglio classificate tra le cinque, riportando entrambe quattro "SI" ed un "NO": la Di Donato risulta negativa solo per l'esperienza sub C) (*attività contrattuale della P.A.*) mentre la Pedicino risulta negativa solo per l'esperienza sub E) (*progetti di ricerca scientifica*).

Tale ultima valutazione della Commissione appare palesemente erronea e travisante, in quanto la ricorrente Pedicino possiede anche specifiche esperienze di studio, ricerca e docenza maturate presso CNR e FORMEZ, afferenti la partecipazione a progetti scientifici, come è riscontrabile dal curriculum allegato e certificato. Ma, soprattutto, la tabella nel riepilogare erroneamente i

settori di esperienza coperti dai candidati, omette di indicare il livello dirigenziale o direttivo in cui questa si è rispettivamente svolta, privando arbitrariamente la valutazione di un essenziale parametro di riferimento comparativo previsto anche dal Regolamento provinciale.

4) Violazione del Regolamento provinciale dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi (artt. 105 e 28)

L'articolo 105 del regolamento della Provincia di Benevento disciplina l'assunzione dei dirigenti a tempo determinato, stabilendo che nel conferimento dell'incarico a contratto devono essere valutati – con metodo comparativo, attraverso selezione pubblica – i vari elementi previsti dal precedente art. 28 (*incarichi di funzioni dirigenziali*).

Tale articolo prevede che l'affidamento di incarichi dirigenziali è effettuato dal Presidente della Provincia considerando, tra l'altro, 1. "... *b) provata capacità di dirigere e coordinare il lavoro dei propri collaboratori, con particolare riferimento al profilo motivazionale ed organizzativo ...;*

c) risultati conseguiti in precedenti posizioni dirigenziali o nell'espletamento di funzioni dirigenziali per incarico della Provincia o di altre Pubbliche Amministrazioni accertati dal Nucleo di valutazione ai sensi della legge 30 luglio 1999 n. 286;

d) precedenti esperienze professionali che evidenzino la concreta idoneità ed esercitare le funzioni connesse all'incarico da ricoprire".

Come si vede, dal combinato disposto dei due articoli regolamentari sugli incarichi a contratto di dirigenza, emerge la necessità di una procedura selettiva, seguita da formale decreto presidenziale, in cui si deve tener conto – tra i criteri fondamentali – soprattutto delle pregresse esperienze dirigenziali, ed anche della valutazione in esse conseguite.

Anche sotto questo profilo, la selezione impugnata appare *contra legem* in quanto viola e disattende gli stessi criteri regolatori adottati dalla Provincia, nella parte in cui pretermette e ribalta il fondamentale elemento valutativo – largamente posseduto dalla ricorrente e non, invece, dalla effettiva

vincitrice – della provata capacità ed esperienza maturata in precedenti posizioni dirigenziali certificate dal Nucleo di Valutazione (a tale proposito la Pedinino ha indicato nel suo *curriculum* di aver sempre annualmente raggiunto gli obiettivi programmatici del Settore dirigenziale affidatole). Pertanto alle già eccepite violazioni di legge ed eccesso di potere si somma la specifica difformità rispetto agli appositi criteri regolamentari adottati dall'amministrazione.

5) Decreto presidenziale di nomina: incongruenza ed arbitrarietà della motivazione – Eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed irragionevolezza manifesta.

Oltre ai vizi già evidenziati delle precedenti fasi della procedura selettiva (avviso pubblico, costituzione irrituale e valutazione incompleta della Commissione), desta ancora maggiori perplessità la motivazione – palesemente inconsistente e contraddittoria – del decreto presidenziale n. 24 del 30/4/2009 di conferimento dell'incarico dirigenziale alla dottoressa Di Donato.

Infatti il Presidente della Provincia di Benevento, prendendo atto della selezione e dei due *curricula* segnalati come di maggior rilievo dalla istruttoria, individua dapprima una speciosa differenziazione secondo cui “*l'uno (Pedicino) evidenzia maggiore esperienza nell'attività squisitamente giuridico-amministrativa e l'altro (Di Donato) maggiore esperienza nelle attività di supporto agli organi dell'Ente nei suoi aspetti relazionali*”. Poi aggiunge, con un'affermazione in parte arbitraria, in parte tautologica che “*il settore in oggetto (Relazioni istituzionali – Presidenza ed Affari generali) è stato creato sostanzialmente a supporto della Presidenza della Provincia, per favorire i rapporti istituzionali ed internazionali (?), il cerimoniale, il sostegno della ricerca scientifica per la pubblica amministrazione, la comunicazione pubblica*”.

Aggiunge poi il decreto presidenziale che “*all'interno del settore sono compresi anche gli affari della Giunta e del Consiglio e l'attività contrattuale dell'Ente ma che tali attività, di fatto, appaiono di minore impegno rispetto a*

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

quelle in precedenza illustrate, - con una motivazione davvero originale e singolare – anche e soprattutto per la presenza del Segretario generale che autorevolmente ed istituzionalmente è preposto alla assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e sotto la cui alta supervisione finiscono per svolgersi, ai sensi di legge, l'attività deliberativa e contrattuale dell'Ente". Pertanto – conclude meravigliosamente il Presidente – si ritiene ~~"in presenza di due curricula entrambi di rilievo ma che si differenziano notevolmente tra loro, di privilegiare la candidata che, in base alla sua esperienza, possa meglio garantire le attività che con maggiore frequenza ed intensità verranno richieste al Settore in questione"~~, individuando in tale ottica il candidato più idoneo nella dottoressa Di Donato.

Ferma restando la discrezionalità di scelta fiduciaria, che in qualche modo potrebbe attribuirsi alla determinazione presidenziale, le motivazioni addotte appaiono del tutto speciose e manifestamente infondate - oltre a violare gli stessi atti presupposti di indizione della selezione dirigenziale - attraverso contraddittorie valutazioni poste a valle, che smentiscono i criteri che la stessa Amministrazione ha inteso adottare a monte (con l'avviso di selezione). Il provvedimento impugnato viola i dati curriculari esibiti dalle candidate e la stessa (ancorché completa) relazione conclusiva della istruttoria, da cui si evince che la Pedicino è certamente in possesso delle esperienze indicate sub A), B), C), e D), tra cui figurano *"le relazioni istituzionali, il cerimoniale, la comunicazione pubblica"*, ritenute dallo stesso Presidente le attività richieste al Settore con maggiore frequenza ed intensità.

Balza inoltre all'evidenza che il decreto del Presidente non può legittimamente prescindere né dalle specifiche mansioni in cui si articola l'incarico dirigenziale (Relazioni istituzionali, Presidenza ed Affari generali) – scomponendole arbitrariamente e stabilendo quali siano quelle occorrenti *"con maggiore frequenza ed intensità"* e quelle meno – né tanto meno può stravolgere a posteriori quanto specificamente previsto dall'avviso di selezione, che aveva in qualche modo classificato e puntualizzato gli ambiti prioritari di valutazione. Infatti i criteri predeterminati dall'avviso in modo paritario ed equoordinato,

• *Studio Legale Sorvino-Sabia*
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
• *Via Genova n. 99 – 80143 Napoli*
Tel. e Fax. 081 5535040

ancorché senza precisazioni di punteggio, non possono essere stravolti da una motivazione successiva e postuma che stabilisca artatamente delle priorità preferenziali e dei profili di maggiore interesse rispetto agli altri settori di esperienza che, a monte della procedura, sono stati egualmente richiesti ed individuati di pari rilievo.

Appare addirittura ridicolo il riferimento al ruolo autorevole ed istituzionale del Segretario generale, che come tale verrebbe ad assorbire l'attività deliberativa e contrattuale dell'Ente – rendendo di minore interesse l'esperienza posseduta dalla candidata ricorrente – in quanto si tratta di un dato scontato e ben preesistente alla selezione, che non può essere pretestuosamente invocato *ex post* per motivare la scarsa esigenza di una posizione dirigenziale (prevista dalla pianta organica e per la quale è stata espletata un'apposita selezione).

Occorre, invece, evidenziare che la determina presidenziale ha ignorato la specifica esperienza maturata dalla ricorrente in tutti i profili della funzione dirigenziale messa a concorso, come autocertificato nel proprio *curriculum* (che si allega), secondo cui *“durante il periodo di dirigenza del Settore Affari generali della Provincia di Avellino, articolato nei Servizi Affari generali ed Organi istituzionali, Ufficio di Gabinetto del Presidente e politiche sociali e comunitarie e formazione, ha assolto le funzioni di direzione e di gestione di tutti gli uffici preposti alle attività di carattere istituzionale e generale essenziali per il funzionamento dell'Ente, con particolare riguardo all'assistenza agli organi istituzionali ed alla implementazione delle forme di comunicazione istituzionale: ciò attraverso l'istituzione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio ... e la realizzazione di un progetto complessivo di comunicazione realizzato con la costituzione dell'URP, dell'Ufficio stampa e del portavoce; ha coordinato le attività di più diretta competenza dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza ...”*.

Come si vede il decreto presidenziale, oltre ad essere capziosamente e fumosamente motivato, si arrampica sugli specchi poggiando su un palese travisamento dei presupposti curriculari, in quanto la candidata ricorrente possiede tutte le qualità – maturate nell'esercizio di una pluriennale esperienza

W. L. G.
L. G.

• *Studio Legale Sorvino-Sabia*
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

dirigenziale – ritenute necessarie dalla selezione della Provincia e dallo stesso decreto del Presidente (anche sotto il profilo del supporto agli organi dell'Ente nei suoi aspetti istituzionali, nella comunicazione pubblica, ecc.), qualità possedute ad un livello dirigenziale indubbiamente superiore a quello della candidata prescelta, che ha esibito una formazione meno completa maturata solo a livello direttivo.

~~In definitiva il decreto del Presidente, da un lato, ha arbitrariamente "spacchettato" le mansioni del posto dirigenziale messo a concorso, evidenziando i profili da lui ritenuti di maggior rilievo, in contrasto con quanto lo stesso avviso selettivo richiedeva paritariamente. Dall'altro, non è stato nemmeno coerente con tale speciosa scomposizione del mansionario, in quanto – complice anche la omissiva relazione finale della Commissione – ha attribuito solo ad una delle due candidate le caratteristiche ritenute più congeniali al ruolo, pretermettendo illegittimamente la appropriata competenza curriculare della candidata più titolata.~~

In ultima analisi il decreto impugnato viola i criteri dell'avviso e della selezione, rappresenta riduttivamente i profili curricolari della candidata ricorrente e, con una motivazione contraddittoria, stravolge le stesse risultanze, ancorché incomplete, rappresentate dalla relazione conclusiva della Commissione.

Istanza cautelare

Per le ragioni argomentate in punto di diritto, più che di *fumus*, si manifesta la piena fondatezza e l'assoluta plausibilità del gravame proposto.

Sotto il profilo del *periculum* si evidenzia che la ricorrente ha esaurito il mandato dirigenziale presso la Provincia di Avellino, a causa del rinnovo dell'Amministrazione determinato dalla scadenza elettorale (giugno 2009), e non essendo dipendente di ruolo si vede gravemente pregiudicata nel legittimo interesse ad espletare le funzioni dirigenziali poste a selezione dalla Provincia di Benevento - con interruzione della sua attività professionale e con incertezza di prospettiva futura - oltre ad un grave lesione curriculare e di immagine

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 – 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 – 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

rispetto alla esperienza ed alla professionalità finora acquisite (e, secondo la selezione, risultate inferiori ad elementi provenienti dalla carriera direttiva).

Si evidenzia che, allo stato, mentre la ricorrente risulta priva di incarico, di reddito e di prospettiva professionale (in quanto era dirigente a termine e senza rapporto di dipendenza), la controinteressata è comunque dipendente di ruolo e a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione.

Si evidenzia inoltre il palese pregiudizio per il buon andamento della Pubblica Amministrazione locale, sotto il profilo della mancata selezione dei più meritevoli, ed il legittimo interesse ad un pronuncia cautelare, attesa la durata biennale dell'incarico dirigenziale *de quo* (che potrebbe però essere rinnovato, con improprio beneficio dell'attuale vincitrice), rispetto ai tempi di una sentenza definitiva.

P.Q.M.

Chiede l'accoglimento del ricorso, previa sospensione cautelare del decreto di nomina dell'attuale dirigente e conseguente declaratoria del suo diritto ad essere nominata, con vittoria di spese ed onorari.

Avellino-Benevento-Napoli li 11/06/2009

Avv. Domenico Sabia



Avv. Prof. Stefano Sorvino



Vitec
con
1.0.
1.0.
1.0.
1.0.
1.0.
1.0.
1.0.
1.0.

Studio Legale Sorvino-Sabia
Via C. Del Balzo n. 55 - 83100 Avellino
Tel. e Fax. 0825 780944
Via Genova n. 99 - 80143 Napoli
Tel. e Fax. 081 5535040

Relata di Notifica

L'anno _____ istante la dott.ssa Pedinino Carmen come in atti lo sottoscritto ~~Ufficiale Giudiziario~~ addetto all'Ufficio notifiche presso il Tribunale di Benevento, a tutti gli effetti e conseguenze di legge, ho notificato e consegnato copia del suesteso atto a:

1) Provincia di Benevento, in persona del presidente p.t., con sede in Benevento alla Piazza Castello n. 1 presso la "Rocca dei rettori", mediante consegna a mani di

2) Dott.ssa Di Donato Irma residente in Benevento alla Via Rotili n. 1 mediante consegna a mani di

del padre cap. [firma]
A. S. S. [firma] *[firma]*

5
5/1
Sorvino
[faint illegible text]
[faint illegible text]